

ALLEGATO 2



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 22/11/2012
Prot. 37 / 0021851 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV novembre, 114
00187 Roma

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot.

Oggetto: *art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – requisiti del personale che opera su impianti sotto tensione – art. 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato, la seguente risposta al quesito in oggetto inoltrato dal CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, nella riunione del 15 novembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 3/2012

Roma, 15 novembre 2012

AI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
INGEGNERI

 **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Partenza - Roma, 22/11/2012
Prot. 37 / 9021851 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – *requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione – Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in ordine ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione. In particolare il Consiglio chiede se la “*pertinente normativa tecnica*” richiamata nell’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 “*è la CEI 11-27 e, se sì, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui: ...*”.

L’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.

Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal comma 1, lett. b) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell’idoneità dei lavoratori addetti, è che: “*.....l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica*”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto ritiene di

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 3/2012

potersi esprimere soltanto su quale sia "la pertinente normativa tecnica" e non sull'interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante.

Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARÌ)

